



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: AU 241 - ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali e del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto. Aggiornamento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l'immissione in rete del biometano.

Proponente: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA/C.F.: 01537100693

Sede legale: via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

Sede impianto e opere connesse: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 241 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di ECO.LAN. S.p.A. con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

RICHIAMATO l’art. 2 dell’A.U. n. 241 nella parte in cui dispone: “... *La dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dal metanodotto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001, saranno oggetto di successivo atto, a seguito della conclusione del relativo procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 del richiamato D.P.R., che questo Servizio provvederà ad avviare nei termini richiamati in narrativa.*”

PRESO ATTO del verbale di consegna parziale lavori del 10/06/2024 trasmesso dal proponente con nota prot. 0008943 del 12/06/2024, agli atti con prot. RA 0244001/24 del 13/06/2024;

RICHIAMATI gli atti di seguito elencati relativi agli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto:

- il proponente ha trasmesso polizza fideiussoria a garanzia delle procedure espropriative necessarie ai sensi della D.G.R. 789/2016, con nota prot. 0004086 del 13/03/2023, agli atti con prot. n. 0108569/23 del 13/03/2023;
- il Servizio Genio Civile di Pescara, Ufficio Espropri con nota prot. n. 0504408/23 del 14/12/2023 ha chiesto l’aggiornamento della documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo;
- il proponente, in data 27/6/2024 (nota prot. n. 0009805, agli atti con prot. n. 0265110/24), ha trasmesso le integrazioni e modifiche al piano particellare di esproprio riferito al tracciato del metanodotto;

- questo Servizio ha predisposto n. 14 comunicazioni indirizzate agli Enti pubblici ed intestatari catastali interessati dall'intervento per l'avvio del procedimento espropriativo per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e, con nota prot. n. 0402418/24 del 17/10/2024, la delega al proponente per la loro trasmissione a mezzo raccomandata AR;
- il proponente ha restituito a questo Servizio la documentazione attestante la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo secondo le indicazioni della delega ricevuta in data 3/1/2025 (nota prot. 0000125, agli atti con prot. n. 0001334/25);
- alcuni intestatari catastali hanno trasmesso osservazioni in data 09/01/2024 e 10/01/2025, agli atti con prot. n. 0005493/25 del 09/01/2025, e nn. 0007653/25 e 0008709/25 del 13/01/2025;
- questo Servizio ha chiesto al proponente di presentare controdeduzioni (note prot. n. 0023660/25 del 22/01/2025 e nn. 0024471/25 e 00244883/25 del 22/01/2025);
- il proponente con nota prot. 0002921 del 21/02/2025, agli atti con prot. n. 0070791/25 del 21/02/2025, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, per il tramite della relazione tecnica prodotta da Società SGI S.p.A.;

PRESO ATTO che nella nota tecnica di riscontro, SGI rappresenta motivazioni tecniche che impediscono lo spostamento del nuovo metanodotto richiesto dagli osservanti, come di seguito specificato:

- la posizione del nuovo metanodotto è vincolata dalla presenza nell'impianto esistente PIDI 8A e dal relativo stacco predisposto; di conseguenza il metanodotto deve staccarsi dall'impianto esistente in direzione Est;
- il tracciato prosegue poi il suo percorso in direzione Est con andamento rettilineo al fine di affrontare il successivo cambio di quota seguendo la linea di massima pendenza intercettando il minor numero di mappali catastali;
- la presenza di un traliccio AT di proprietà Terna S.p.A. richiede di mantenere adeguate distanze di sicurezza (DM 21.03.88 n.449) prescritte anche da normative interne di SGI, le quali dispongono la necessità mantenere distanze più cautelative da dispersioni elettriche che potrebbero compromettere l'integrità e quindi la sicurezza della condotta interrata;

PRESO ATTO, inoltre, che SGI propone la soluzione nella quale il tracciato del metanodotto rimane invariato ma protetto con tubo di protezione, tale da ridurre la fascia di asservimento da 12,5 m + 12,5 m a 2,5 + 2,5 m come individuata nella figura 5.1 "Planimetria catastale con fascia VPE ridotta" riportata a pagina 25 della suddetta nota tecnica di riscontro;

CONSIDERATO che il proponente non ha rappresentato motivi ostativi alla soluzione proposta da SGI come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 0114816/25 del 23/03/2025;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere le controdeduzioni fornite e la suddetta soluzione proposta da SGI, che ridurrebbe la fascia di asservimento da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato, dal che deriva una notevole riduzione del coinvolgimento dei mappali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";
- ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,*



potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

e, pertanto, che nell’ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all’aggiornamento dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica n. 241 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “Costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto”

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



1. L'art. 2 dell'autorizzazione unica 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituito:
*“Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Le opere connesse sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e con riduzione della fascia di asservimento del metanodotto da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato.
La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento.”*
2. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023.
3. Il presente provvedimento viene notificato alla Società ECO.LAN. S.p.A., al Sindaco del Comune di Lanciano e all'ARPA Abruzzo.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005